



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

### CIRCOLARE

**OGGETTO: PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE PER I QUALI NON E' PREVISTA LA TRATTAZIONE IN UDIENZA**

Il Tribunale di Crotone, Ufficio Volontaria Giurisdizione, rilevata la necessità di disciplinare i procedimenti di cui in oggetto, all'esito della riunione ex art. 47 co. 4 ord. giud., stabilisce le seguenti regole all'attenzione dei soggetti interessati e degli operatori del diritto:

#### **1. MINORE SOTTOPOSTO A RESPONSABILITÀ GENITORIALE**

##### **1.1. ORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

**1.1.1.** atti che non modificano la consistenza del patrimonio e sono diretti alla conservazione e gestione dello stesso e **possono essere compiuti dai genitori anche disgiuntamente e SENZA NECESSITA' DI ALCUNA AUTORIZZAZIONE**, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) azione per richiedere il risarcimento del danno, 2) alienazione di beni mobili di facile deperimento, 3) riparazioni ordinarie, 4) esecuzione di giudicati, 5) pagamento di debiti liquidi, 6) assicurazione contro incendio e caso fortuito;

**1.1.2.** atti che non modificano la consistenza del patrimonio e sono diretti alla conservazione e gestione dello stesso e **devono essere compiuti congiuntamente dai genitori ma NON RICHIEDONO ALCUNA AUTORIZZAZIONE**, contratti che concedono o fanno acquisire diritti personali di godimento (ad es. locazioni infranovennali senza possibilità di rinnovo, comodati);

**pertanto, la domanda di autorizzazione rivolta al G.T. per gli atti di cui ai nn. 1.1.1. e 1.1.2. è inammissibile**

##### **1.2. STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

**1.2.1.** atti che possono comportare una modificazione sostanziale o depauperamento del patrimonio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) vendite o in generale alienazioni, permutate, cessioni di beni non di facile deterioramento (frutti); 2) dazione di ipoteca e pegni su beni dei minori o rinuncia o riduzione di ipoteche precedentemente costituite (escluse quelle a titolo gratuito mai autorizzabili); 3) costituzione di ipoteca o pegno o postergazione e posposizione in favore di minore che comportino una controprestazione (se invece sono a titolo gratuito

non serve autorizzazione); 4) accettazione di eredità col beneficio di inventario, accettazione di legati e rinunce all'eredità; 5) accettazione di donazioni (sempre escluso che il minore possa invece essere autorizzato a donare) - [attenzione: con riferimento alla presente fattispecie sub 5, se donante è un genitore o entrambi i genitori o i nonni materni o paterni occorre la nomina di un curatore speciale per ovviare al conflitto di interessi; in caso di donazione di immobile gravato da mutuo, gli istanti dovranno documentare con busta paga o in altro modo idoneo le modalità di rimborso del mutuo e specificare se le rate del mutuo risultano allo stato pagate regolarmente]; 6) scioglimento di comunioni, scambio di quote stragiudiziali; 7) divisioni giudiziali quando proposte dal minore (non quando il minore sia convenuto in giudizio); 8) mutui (non rileva che la posizione del minore sia attiva o passiva); 9) locazione ultranovennale (non rileva che il minore sia locatore o conduttore); 10) liquidazione di quota sociale, esercizio del diritto di voto in assemblea straordinaria, fusione o scioglimento società, rinuncia a una prestazione contrattuale, stipula di un patto di prelazione, costituzione di diritti reali o rinuncia agli stessi, rinunce o quietanze, riscatto di beni compravenduti; 11) promozione di giudizi (salvo che riguardino l'ordinaria amministrazione ossia il miglioramento o la conservazione di beni del minore); 12) transazioni o sottoscrizioni di compromessi arbitrari o clausole compromissorie; 13) riscossione di capitali;

con riguardo a tali atti, è necessaria la previa autorizzazione del GIUDICE TUTELARE - l'istanza dovrà contenere oltre che l'identificazione a mezzo documento d'identità di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (se entrambi in vita) e del o dei minore/i, anche la perizia di stima giurata dell'immobile o degli immobili, la visura ipocatastale o la certificazione sostitutiva notarile, la visura catastale dell'immobile, il contratto di mutuo, la visura camerale delle società, il contratto di locazione (tutto da depositare in copia unitamente all'istanza), nonché (se terreno) certificazione di destinazione urbanistica /(se immobile) certificazione di conformità edilizia-urbanistica e attestazione di provenienza energetica;

quanto alla sottoscrizione di transazioni stragiudiziali, aventi ad oggetto il risarcimento del danno da lesioni cagionate al minore, sarà necessario allegare all'istanza, altresì, la perizia medico legale che accerti l'entità delle lesioni e le quantifichi in termini di danno biologico, ITT e ITP;

si precisa che per quanto concerne la riscossione di somme, sarà disposto che ove l'importo ecceda gli € 2.000,00, le stesse dovranno essere investite in titoli a basso rischio, liberi gli interessi da utilizzare per i bisogni del minore;

1.2.2. Continuazione di un'impresa (no costituzione): deve essere autorizzata dal COLLEGIO previo parere del GIUDICE TUTELARE ex art. 320 co. 5 c.c. e del PM ex art. 38 disp. att. c.c.

1.3. **MINORE SOTTOPOSTO A RESPONSABILITA' GENITORIALE - BENI EREDITARI**

Vendita (e in genere qualunque atto di disposizione di beni pervenuti al minore per successione *mortis causa* eccedenti l'ordinaria amministrazione, compresa la divisione ereditaria) fino a quando la procedura inventariale non si sia conclusa con la liquidazione di tutti i creditori del defunto, va fatta la seguente distinzione:

- 1.3.1. se si tratta di beni mobili o mobili registrati o universalità di mobili, l'autorizzazione spetta al GIUDICE MONOCRATICO DELLE SUCCESSIONI, previo parere del GIUDICE TUTELARE e del PM (art. 747 c.p.c.); **l'istanza dovrà contenere oltre che l'identificazione a mezzo documento d'identità di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (se entrambi in vita) e del o dei minore/i, anche la perizia di stima giurata del bene o dei beni, la visura del p.r.a., l'accettazione dell'eredità, l'inventario, tutto da depositare in copia unitamente all'istanza.**
- 1.3.2. se si tratta di beni immobili, l'autorizzazione spetta al TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE, previo parere del GIUDICE TUTELARE e del PM (art. 732 c.p.c. e art. 38 disp. att. c.c.); **l'istanza dovrà contenere oltre che l'identificazione a mezzo documento d'identità di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (se entrambi in vita) e del o dei minore/i, anche la perizia di stima giurata dell'immobile o degli immobili, la visura ipocatastale o la certificazione sostitutiva notarile, la visura catastale dell'immobile, l'accettazione dell'eredità, l'inventario, tutto da depositare in copia unitamente all'istanza.**
- 1.3.3. per i beni mobili si può procedere alla vendita seguendo le regole ordinarie di autorizzazione una volta decorsi 5 anni dalla accettazione con beneficio d'inventario (art. 493 c.c.); lo stesso vale per gli immobili una volta decorso il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni oppure una volta conclusa la procedura inventariale (vedere autorizzazioni relative alla straordinaria amministrazione).

#### 1.4. **MINORE SOTTOPOSTO A RESPONSABILITÀ GENITORIALE - ATTI VIETATI AI GENITORI**

Non possono essere autorizzati atti con i quali il minore cede ai propri genitori beni o diritti (il divieto non può essere aggirato neppure con la nomina di un curatore speciale o mediante interposizione di persona) - **con la conseguenza che l'istanza sarà in ogni caso rigettata.** Nell'ipotesi inversa si applicano le regole sopra esposte in materia di autorizzazione e salva la nomina di un curatore speciale, per ovviare ai conflitti di interesse.

## 2. FONDO PATRIMONIALE

### 2.1. **ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Atti di conservazione, riscossione di rendite o frutti secondo i bisogni della famiglia: possono essere compiuti da ciascun coniuge anche disgiuntamente e non richiedono alcuna autorizzazione

## 2.2. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Atti che incidano sui beni alterandone la consistenza oppure importino utilizzazione per un fine diverso dalla loro destinazione oppure stipula di contratti aventi ad oggetto diritti personali di godimento oppure la rappresentanza in giudizio per le relative azioni: possono essere compiuti dai coniugi congiuntamente senza bisogno di alcuna autorizzazione.

2.2.1. se non vi è accordo fra i coniugi possono essere compiuti previa autorizzazione del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE ex art. 181 c.c. (previo parere del PM ex art. 32 disp. att. c.c.) - **l'istanza dovrà contenere oltre che l'identificazione a mezzo documento d'identità degli istanti e degli eventuali minori, anche la perizia di stima giurata dei beni e ove vi siano beni registrati, la visura del p.r.a., in caso di beni immobili, la visura ipocatastale o la certificazione sostitutiva notarile, la visura catastale dell'immobile, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, tutto da depositare in copia unitamente all'istanza.**

2.2.2. Gli atti di alienazione, costituzione di pegni o ipoteche o di altri vincoli:

- possono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi se ciò è previsto dall'atto costitutivo del fondo e se non vi sono figli minori senza bisogno di alcuna autorizzazione;

- se, invece, l'atto costitutivo del fondo non lo prevede e/o se vi sono figli minori occorre l'autorizzazione del COLLEGIO (previo parere del PM ex art. 32 disp. att. c.c.); **l'istanza dovrà contenere oltre che l'identificazione a mezzo documento d'identità degli istanti e degli eventuali minori, anche la perizia di stima dei beni e ove vi siano beni registrati, la visura del p.r.a., in caso di beni immobili, la visura ipocatastale o la certificazione sostitutiva notarile, la visura catastale dell'immobile, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, tutto da depositare in copia unitamente all'istanza.**

2.2.3. Gli atti per regolamentare l'amministrazione del fondo (art. 171 c.c.): se ci sono figli minori occorre l'autorizzazione del COLLEGIO (previo parere del PM ex art. 38 disp. att. c.c. ).

## 3. INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA DELLA MINORENNE

Se c'è il consenso di entrambi i genitori: non occorre alcuna autorizzazione.

In ogni altro caso: l'autorizzazione spetta al GIUDICE TUTELARE, previo eventuale colloquio con l'interessata e, se ritenuto necessario dal Giudice, con i genitori; **all'istanza, ove presente, dovrà essere allegata certificazione medica attestante lo stato di gravidanza, l'eventuale relazione dei Servizi Sociali o dell'ASP nel caso in cui la minorenne sia stata già sottoposta a visita.**

## 4. RILASCIO DEL PASSAPORTO O DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO PER L'ESPATRIO PER IL GENITORE O PER IL FIGLIO MINORE

Se vi è assenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, o se vi è un unico genitore esercente la responsabilità: non serve alcuna autorizzazione.



In caso contrario (salvo l'ipotesi di affidamento superesclusivo disposto nei confronti di uno solo dei due esercenti la responsabilità genitoriale): l'autorizzazione spetta al GIUDICE TUTELARE.

Al PM vanno comunicati tutti i provvedimenti del Giudice Tutelare e quelli del Tribunale per i quali era stato necessario il preventivo parere del PM stesso (740 c.p.c.).

## **5. MINORE SOTTOPOSTO A TUTELA**

### **5.1. ORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Apertura della tutela e nomina, esonero, rimozione, sostituzione del tutore: GIUDICE TUTELARE.

Trasferimento della tutela: TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE sentito il PM.

Educazione del minore e amministrazione ordinaria dei suoi beni: GIUDICE TUTELARE.

Approvazione del conto finale: GIUDICE TUTELARE in assenza di opposizioni, altrimenti GIUDICE MONOCRATICO IN SEDE CONTENZIOSA.

### **5.2. STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

**5.2.1.** Acquisto di beni (tranne quelli di uso quotidiano), riscossione capitali, consenso alla cancellazione di ipoteche, svincolo di pegni, assunzione di obbligazioni (mutuo, mandato, appalto, fideiussione, cambiali), accettazione e rinuncia ad eredità e legati e donazioni, locazioni ultranovennali (o che vadano oltre il raggiungimento della maggiore età) o che si rinnovino automaticamente oltre il novennio, promuovere giudizi (salvo i casi espressamente esclusi dal 374 c.c.): GIUDICE TUTELARE;

**5.2.2.** alienazione di beni a titolo oneroso salvo quelli di facile deterioramento (sono sempre escluse e non autorizzabili le alienazioni a titolo gratuito), permuta, costituzioni di diritti reali o di pegni e ipoteche, contratti preliminari, costituzione di ipoteca o pegno o postergazione e posposizione in favore di minore che comportino una controprestazione (se invece sono a titolo gratuito non serve autorizzazione), divisione stragiudiziale o promozione del giudizio divisionale, transazioni e compromessi, alienazione o liquidazione di azienda: TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE sentito il PM ex art. 38 disp. att. c.c. e sentito il GIUDICE TUTELARE ex art. 375 c.c.;

**5.2.3.** continuazione di impresa commerciale: TRIBUNALE PER I MINORENNI previo parere del GIUDICE TUTELARE ex art. 38 disp. att. c.c. e art. 371 c.c.;

### **5.3. BENI EREDITARI**

Come per il minore *in potestate*.

### **5.4. ATTI VIETATI AL TUTORE O PROTUTORE**

Gli stessi previsti per il minore *in potestate* ed anche le locazioni, salvo in quest'ultimo caso che non vi sia in tal senso autorizzazione del GIUDICE TUTELARE.

## **5.5. INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA**

Se c'è il consenso del tutore: non occorre alcuna autorizzazione.

In ogni altro caso: l'autorizzazione spetta al GIUDICE TUTELARE.

Al PM vanno comunicati tutti i provvedimenti del GT e quelli del Tribunale per i quali era obbligatorio il preventivo parere del PM stesso (740 c.p.c.).

## **6. INTERDETTO**

### **6.1. ORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Nomina tutore provvisorio: GIUDICE ISTRUTTORE MONOCRATICO.

Nomina tutore definitivo: GIUDICE TUTELARE.

### **6.2. STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Come minore soggetto a tutela.

### **6.3. BENI EREDITARI**

Come minore soggetto a tutela.

### **6.4. INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA**

L'autorizzazione è di competenza del GIUDICE TUTELARE.

## **7. MINORE EMANCIPATO**

### **7.1. ORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Apertura curatela: *ipso iure*.

Nomina curatore: GIUDICE TUTELARE se entrambi i coniugi sono minori o in caso di "cessazione" del matrimonio.

Rimozione curatore: GIUDICE TUTELARE.

Nomina curatore speciale in caso di conflitto di interessi col curatore e istruzioni al curatore per la tutela degli interessi del minore: GIUDICE TUTELARE.

Per tutti gli atti di ordinaria amministrazione l'emancipato non ha bisogno di alcuna autorizzazione e, con l'assistenza del curatore, può riscuotere capitali e stare in giudizio sia attivamente che passivamente.

### **7.2. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

1) autorizzazione a contrarre matrimonio: TRIBUNALE PER I MINORENNI (ex art. 38 disp. att. c.c. e art. 84 c.c.);

2) nomina di un curatore per la stipula delle convenzioni matrimoniali: TRIBUNALE PER I MINORENNI (ex art. 38 disp. att. c.c. e art. 90 c.c.);

3) per gli atti di straordinaria amministrazione (fra cui rientra l'accettazione di eredità) serve il consenso del curatore (salvo che l'emancipato si autorizzato ad esercitare un'impresa) e l'autorizzazione del GIUDICE TUTELARE;

4) alienazione di beni a titolo oneroso, salvo quelli di facile deterioramento (sono sempre escluse e non autorizzabili le alienazioni a titolo gratuito), permuta, costituzioni di diritti reali o di pegni e ipoteche, contratti preliminari, costituzione di ipoteca o pegno o postergazione e posposizione in favore di minore che comportino una controprestazione (se invece sono a titolo gratuito non serve autorizzazione), divisione stragiudiziale o promozione del giudizio divisionale, transazioni e compromessi: TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE sentito il PM ex art. 38 disp. att. c.c. ed il Giudice Tutelare ex art. 394 c.c., se curatore non è un genitore, altrimenti Giudice Tutelare;

5) inizio o continuazione di una impresa commerciale ed eventuale revoca: TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE sentito il PM ex art. 38 disp. att. c.c. e il GIUDICE TUTELARE (ex art. 397 c.c.).

### **7.3. BENI EREDITARI**

Come minore soggetto a tutela.

## **8. INABILITATO**

### **8.1. ORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Nomina curatore provvisorio: GIUDICE ISTRUTTORE MONOCRATICO.

Nomina curatore definitivo: GIUDICE TUTELARE.

Stesso regime del minore emancipato.

### **8.2. STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Stesso regime del minore emancipato, ma per la sola continuazione di impresa commerciale (non è possibile autorizzare l'inizio di nuova impresa) e relativa revoca: COLLEGIO sentito il PM ex art. 38 disp. att. c.c. (essendo l'inabilitato parificato al minore emancipato) e il GIUDICE TUTELARE ex art. 425 c.c..

### **8.3. BENI EREDITARI**

Come minore emancipato.

## **9. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

### **9.1. ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Apertura: GIUDICE TUTELARE con intervento del PM.

Tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (che in base al decreto di apertura dell'amministrazione l'amministrato non possa compiere da solo con l'affiancamento dell'amministratore o per i quali non sia stata già conferita la rappresentanza all'amministratore) vanno autorizzati dal GIUDICE TUTELARE compresi quelli di cui all'art. 375-376 c.c., ma non occorre che sia sentito il PM.

## 9.2. BENI EREDITARI

Ove l'amministrato abbia accettato l'eredità a lui devoluta con beneficio di inventario e finché non si sia esaurita la procedura inventariale, si applica lo stesso regime autorizzatorio previsto per il minore.

Se, invece, l'eredità è stata accettata puramente e semplicemente, le autorizzazioni seguono il regime ordinario e sono di competenza del GIUDICE TUTELARE.

## 10. SUCCESSIONI

### 10.1. CURATELA EREDITÀ GIACENTE

Presupposto: nessuno dei chiamati all'eredità ha provveduto ad accettarla e si trova nel possesso della stessa.

Competenza per la nomina: la nomina del curatore dell'eredità giacente spetta al TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA del luogo in cui si è aperta la successione, il quale può provvedere d'ufficio o su istanza delle persone interessate, l'istanza può provenire anche dal PUBBLICO MINISTERO.

Competenza per la revoca o la sostituzione: provvede il TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA d'ufficio o su istanza degli stessi soggetti legittimati a proporre la domanda per la nomina.

Giuramento del curatore: va prestato davanti al TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

Redazione dell'inventario: il curatore deve provvedervi, ai sensi dell'articolo 769 c.p.c., senza che occorra alcuna autorizzazione preventiva.

Azione possessoria, di rivendicazione e in genere qualsiasi altra azione funzionale alla conservazione del patrimonio ereditario: il curatore può promuoverle, senza bisogno di alcun tipo di autorizzazione.

Giudizi proposti contro l'eredità giacente: il curatore è legittimato passivo ed è tenuto ad assumere la difesa dell'eredità, senza bisogno di alcun tipo di autorizzazione.

Altre tipologie di controversie eccedenti l'ordinaria amministrazione: il curatore è tenuto a munirsi dell'autorizzazione a stare in giudizio (vedi articolo 782 comma due c.p.c.) da parte del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

Vendita dei beni mobili: il curatore deve provvedere entro un mese dalla formazione dell'inventario, salvo che il TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA non disponga in senso contrario.

Vendita dei beni immobili: va autorizzata dal TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE (art. 783 c.p.c.), non serve il parere del Giudice Tutelare, neppure se chiamato alla successione sia un minore o un incapace (i beni ereditari, infatti, non sono ancora "pervenuti" ex art. 320 c.c. o "appartenenti" ex art. 747 c.p.c. a tali soggetti).



Altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: vanno autorizzati dal TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (es.: riscossione di capitali ereditari con effetto liberatorio per i debitori, transazioni, compromessi, instaurazione di arbitrati, reimpiego del denaro ricavato dal compimento di altri atti di straordinaria amministrazione, pagamento di debiti ereditari).

Chiusura della curatela e liquidazione del compenso al curatore: sono di competenza del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

## **11. AMMINISTRAZIONE DELL'EREDITÀ BENEFICIATA**

(quando non vi siano soggetti minori o incapaci)

Istanza di proroga per il compimento dell'inventario: è di competenza del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

Formazione dell'inventario e designazione del cancelliere o del notaio che deve provvedervi: l'istanza presentata al TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

Nomina del soggetto a cui vanno consegnati i beni mobili inventariati: l'istanza presentata al TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

Prestazione della garanzia ex art. 492 c.c.: la competenza spetta al PRESIDENTE DEL TRIBUNALE.

Vendita o costituzione di pegni ipoteche su beni ereditari (ma anche ogni altro atto di disposizione: donazione, permuta, costituzione di usufrutto o di altro diritto reale di godimento, datio in solutum, rimessione di debiti, rinuncia traslativa): l'autorizzazione ex art. 493 c.c. è di competenza del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA se si tratta di beni mobili (ma nessuna autorizzazione è più necessaria per i beni mobili decorsi cinque anni dalla data di accettazione con beneficio d'inventario); la competenza spetta al TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE se si tratta di beni immobili.

Liquidazione concorsuale (fissazione di un termine finale, reclami contro lo stato di graduazione): è di competenza del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE.

Nomina di un curatore che provveda alla liquidazione in luogo dell'erede: è di competenza del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

## **12. ESECUTORE TESTAMENTARIO**

Atti di ordinaria amministrazione: non occorra alcuna autorizzazione.

Atti di straordinaria amministrazione: l'autorizzazione di competenza del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

Istanza per rimanere nel possesso dei beni ereditari più di un anno: la competenza del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

Vendita dei beni ereditari (ma anche ogni altro atto di disposizione: donazione, permuta, costituzione di usufrutto o di altro diritto reale di godimento, datio in solutum, rimessione di debiti, rinuncia traslativa): la competenza spetta al TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE

MONOCRATICA se si tratta di beni mobili; la competenza spetta al TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE se si tratta di beni immobili. Se l'erede un minore o un incapace va acquisito il parere del GIUDICE TUTELARE.

Atti di alienazione e di straordinaria amministrazione già espressamente previsti dal testatore: non occorre alcuna autorizzazione.

Azioni possessorie o recuperatorie o comunque finalizzate alla conservazione dell'eredità e azioni di accertamento o di condanna che rientrino nell'ambito di attuazione dello scopo dell'amministrazione della massa ereditaria, divisione della massa ereditaria soddisfacimento di legati gli adempimento di altri obblighi espressamente previsti dal testatore: non occorre alcuna autorizzazione.

Disaccordo fra più esecutori testamentari: la competenza spetta al PRESIDENTE DEL TRIBUNALE del luogo ove si aperta la successione, se però vi è già pendente controversia avente ad oggetto diritti successori la competenza spetta al GIUDICE DEL MERITO.

### **13. SOSTITUZIONE FEDECOMISSARIA**

Atti di amministrazione ordinaria ed innovazioni diretta una migliore utilizzazione dei beni: non richiedono alcuna autorizzazione.

Legittimazione attiva e passiva in giudizio nelle controversie che riguardano amministrazione e proprietà dei beni: non richiedono alcuna autorizzazione.

Alienazione di beni e costituzione di ipoteca (ma anche ogni altro atto di straordinaria amministrazione): autorizzazione del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE ex art. 747 c.p.c. previo parere del GIUDICE TUTELARE (trattandosi di un interdetto o di un minore interdichendo).

Continuazione di dell'azienda: si applicano le norme dettate per gli interdetti (v. sopra).

Sostituzione fedecommissaria nel legato e nella donazione: 1) Atti di amministrazione ordinaria ed innovazioni diretta una migliore utilizzazione dei beni: non richiedono alcuna autorizzazione; 2) atti di straordinaria amministrazione: si applica la disciplina propria dell'interdetto (v. sopra) non essendo l'art. 747 c.p.c. applicabile ai legati.

### **14. AMMINISTRAZIONE DEL CHIAMATO ALL'EREDITÀ**

(in assenza di nomina del curatore dell'eredità giacente o di esecutore testamentario)

Chiamato non nel possesso dei beni ereditari: 1) atti conservativi (trascrizioni e iscrizioni ipotecarie, atti interruttivi di prescrizione o volti a impedire decadenze, azioni possessorie, denuncia nuova opera e danno temuto, apposizione sigilli, richiesta inventario, raccolta dei frutti, denuncia di successione e pagamento relativa imposta), di vigilanza, di amministrazione temporanea: non serve autorizzazione; 2) vendita dei beni deperibili o la cui conservazione è dispendiosa: autorizzazione del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA per i beni mobili e del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE per i beni immobili, non serve il parere del Giudice Tutelare, neppure se

chiamato alla successione sia un minore o un incapace (i beni ereditari, infatti, non sono ancora "pervenuti" ex art. 320 c.c. o "appartenenti" ex art. 747 c.p.c. a tali soggetti).

Chiamato nel possesso dei beni ereditari: oltre agli atti ammessi per il chiamato non nel possesso, può anche essere chiamato in giudizio per rappresentare l'eredità.

#### **15. AMMINISTRAZIONE IN CASO DI ISTITUZIONE DI NASCITURI O DI ISTITUZIONE SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA**

Sostituzione dell'amministratore individuato ex lege: spetta al TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

Compimento di atti da parte dell'amministratore: si applicano le regole proprie della curatela dell'eredità giacente.

#### **16. AMMINISTRAZIONE IN CASO DI ISTITUZIONE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA**

Atti di ordinaria amministrazione: non serve l'autorizzazione.

Atti di straordinaria amministrazione: l'autorizzazione spetta al TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA per i beni mobili e del TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE per i beni immobili.

Imposizione di una cauzione: la competenza spetta al PRESIDENTE DEL TRIBUNALE del luogo ove si aperta la successione, se però vi è già pendente controversia avente ad oggetto diritti successori la competenza spetta al GIUDICE DEL MERITO.

Amministrazione nei legati sottoposti a condizione, a termine o ad onere: si applicano all'amministratore le norme per la curatela dell'eredità giacente.

Imposizione di una cauzione al legatario: la competenza spetta al PRESIDENTE DEL TRIBUNALE del luogo ove si aperta la successione, se però vi è già pendente controversia avente ad oggetto diritti successori la competenza spetta al GIUDICE DEL MERITO.

#### **17. SIGILLI**

Apposizione e rimozione: è competente il TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA del luogo ove si trovano i beni del defunto, nei Comuni ove non ha sede il Tribunale ed in caso di urgenza è competente anche il GIUDICE DI PACE.

Opposizione alla rimozione: è competente TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

#### **18. INVENTARIO**

Istanza per la formazione dell'inventario: è competente il TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA del luogo ove si trovano i beni da inventariare. L'istante potrà chiedere la nomina di un notaio o di un cancelliere, previa esatta descrizione dei beni componenti l'asse ereditario. Nel caso di operazioni complesse, il Tribunale nominerà comunque un notaio.

Nomina del consegnatario dei beni in caso di disaccordo: è competente il TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.

## 19. RIABILITAZIONE PROTESTI

L'istante, decorso un anno dalla levata dell'ultimo protesto, potrà chiedere al Tribunale la riabilitazione, allegando all'istanza l'originale, ove in suo possesso, del titolo protestato (o la copia fotostatica nel caso di furto o smarrimento dello stesso), il documento di identità o visura camerale se trattasi di persona giuridica, la visura della Camera di Commercio aggiornata alla data dell'istanza, la certificazione notarile oppure l'attestazione della stanza di compensazione della Banca d'Italia, la dichiarazione liberatoria del creditore autenticata dal Segretario comunale o, in caso di irreperibilità del creditore, l'attestazione di un deposito vincolato al portatore dell'assegno, per capitale, interessi e spese, effettuato presso un Istituto di credito.

L'istanza sarà rigettata ove siano già decorsi al momento della sua presentazione più di cinque anni dalla levata dell'ultimo protesto.

## 20. CONVALIDA DI T.S.O.

Il Comune che ha emesso l'ordinanza di t.s.o. dovrà inviarla **unicamente a mezzo messo comunale** nei termini di legge. L'ordinanza sarà convalidata dal Giudice solo se congruamente motivata in relazione alle alterazioni psichiche da cui risulta affetto l'infermo e se siano state allegate la proposta del medico, la convalida del medico dell'A.S.P. di Crotona e l'attestazione dell'avvenuto ricovero del soggetto sottoposto a t.s.o.

Si manda alla Cancelleria dell'Ufficio Volontaria Giurisdizione affinché sia data la più ampia diffusione, per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per la pubblicazione sull'apposita area del sito internet del Tribunale, per la affissione sulla porta della stanza dei giudici dell'Ufficio e della Cancelleria, per la comunicazione a tutti i Comuni del circondario.

Crotone, 21 febbraio 2019

L'Ufficio Volontaria Giurisdizione

*in possesso sul sito del Tribunale  
e in corso al P.O.A. e ai Giudici  
del circondario di Crotona.*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Dott.ssa Maria ...)